

Contratto collettivo integrativo 1998-2001 area non dirigenziale: accordo progressioni orizzontali

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (nota 9 maggio 2017 n. 10634/P) e giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 17 maggio 2017, n. 0110/Pres., il giorno 23 maggio 2017 la Delegazione trattante di parte pubblica, le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL Enti locali e UGL e la Rappresentanza sindacale unitaria si sono incontrati per la definizione, anche tenuto conto del contenzioso determinatosi al riguardo, delle problematiche attinenti al riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato in correlazione alle progressioni orizzontali, con particolare riferimento a quelle già attuate per le annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010. Al riguardo le parti concordano quanto segue:

1. il servizio con contratto di lavoro a tempo determinato è valutato, secondo i criteri di cui al punto 3, ai fini delle procedure di progressione orizzontale, ivi compresa quella con decorrenza 1 gennaio 2015.
2. Il riconoscimento del servizio con contratto di lavoro a tempo determinato è valutato anche ai fini delle progressioni orizzontali riferite alle annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010 già attuate sulla base degli accordi sottoscritti in data 4 maggio 2009 e 5 ottobre 2010 e, pertanto, il presente accordo costituisce integrazione dei precedenti.
3. Il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratto di lavoro a tempo determinato va attuato secondo i seguenti criteri:
 - a) valutazione dell'anzianità maturata presso la Regione o presso altre pubbliche amministrazioni, in tale secondo caso qualora già riconosciuta nell'anzianità giuridica complessiva;
 - b) valutazione dell'anzianità solo qualora il personale sia stato assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito di procedure selettive pubbliche;
 - c) valutazione solo dell'anzianità maturata nella medesima categoria in cui avviene la progressione o in qualifica equiparata (secondo quanto previsto dall'Allegato A riferito all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20);
 - d) valutazione di periodi di servizio a tempo determinato anche non continuativi;
 - e) nessuna valutazione dell'anzianità maturata da personale già cessato dal servizio e successivamente riammesso in servizio;
 - f) valutazione dell'anzianità maturata anche per il personale già cessato dal servizio.
4. Con riferimento al personale la cui anzianità sarà rivalutata, sono predisposte, con i medesimi criteri previsti dagli accordi già sottoscritti per le annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010, apposite graduatorie distinte per annualità e struttura direzionale; la progressione orizzontale è attribuita al personale che consegue un punteggio almeno pari a quello del personale collocato nell'ultima posizione utile nelle graduatorie già approvate per le annualità e le direzioni di riferimento. Le progressioni sono attribuite nel limite massimo delle risorse a tale fine disponibili come di seguito indicato:
 - a) annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009): € 24.281,01;
 - b) annualità 2010: € 53.347,63.

Alm
CISL-FP
Moum
J
B
A
M
B
A
A

5. L'attribuzione, in esito alla rivalutazione dell'anzianità di servizio conseguente all'attuazione del presente accordo, della progressione orizzontale già per l'annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) a personale che l'ha conseguita per l'annualità 2010 in base alle precedenti graduatorie, non comporta, per tale annualità, la disponibilità di alcuna ulteriore progressione.

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente

dott. Franco Milan



I Componenti

dott. Augusto Viola



dott.ssa Antonella Manca



Per le Organizzazioni sindacali

CGIL FP



CISL FP



UIL FPL



QISAL Enti locali



UGL



Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria



Relazione al Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale:
Accordo progressioni orizzontali (preintesa)

La preintesa di data 19 dicembre 2016 è finalizzata alla definizione, anche tenuto conto del contenzioso determinatosi al riguardo, delle problematiche attinenti al riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato in correlazione alle progressioni orizzontali, con particolare riferimento a quelle già attuate per le annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) e 2010.

La preintesa destina alle progressioni 2010 la somma massima di € 53.347,63 e alle progressioni 2008-2009 la somma massima di € 24.281,01.

Il documento precisa, inoltre, al punto 5, che "l'attribuzione, in esito alla rivalutazione dell'anzianità di servizio conseguente all'attuazione del presente accordo, della progressione orizzontale per l'annualità 2008 (ivi compresa la decorrenza 1 gennaio 2009) a personale che l'ha già conseguita per l'annualità 2010 in base alle precedenti graduatorie non comporta per tale annualità la disponibilità di alcuna ulteriore progressione".

Ultimate le istruttorie in ordine agli aventi diritto individuati in base ai criteri previsti dalla citata preintesa, risulta che: (vedasi la sintesi in allegato A):

decorrenza 01/01/2008:

- n. **10** unità complessive di personale maturano il diritto alla nuova progressione 2008, per un costo annuo comprensivo di oneri riflessi di € **11.607,34**;
- con riferimento alle suddette 10 unità **5** persone risultano aver ottenuto la progressione 2010 essendosi utilmente collocate nelle precedenti graduatorie, e in base al punto 5 della preintesa, il relativo costo annuo, pari a € **4.436,90** non grava sulle risorse stanziare dalla citata preintesa;

decorrenza 01/01/2009:

- n. **17** unità complessive di personale maturano il diritto alla nuova progressione 2009, per un costo annuo comprensivo di oneri riflessi di € **15.630,86**;
- con riferimento alle suddette 17 unità **4** persone risultano aver ottenuto la progressione 2010 essendosi utilmente collocate nelle precedenti graduatorie, e in base al punto 5 della preintesa, il relativo costo, pari a € **2.970,34** non grava sulle risorse stanziare dalla citata preintesa;
- sempre con riferimento alle suddette unità **1** persona risulta alla data dell'Accordo essere cessate dal servizio, pertanto il relativo costo annuo, pari a € **1.313,32** non grava a regime.

decorrenza 01/01/2010:

- n. **44** unità complessive di personale maturano il diritto alla nuova progressione 2010, per un costo annuo comprensivo di oneri riflessi di € **46.992,77**;
- con riferimento alle suddette 44 unità **1** persona risulta alla data dell'Accordo essere cessata dal servizio, pertanto il relativo costo annuo, pari a € **1.970,19** non grava a regime.

Costo complessivo annuo per nuove progressioni per le decorrenze 01/01/2008, 01/01/2009, 01/01/2010 ai sensi dell'Accordo progressioni orizzontali (preintesa) del 19/12/2016

decorrenza	unità che acquisiscono la nuova progressione	costo annuo al 01/01/2008	progressione 2010 già acquisita	unità con	costo da detrarre	unità dipendenti cessati alla data dell'Accordo	ccosto da detrarre	totale complessivo unità al 19/12/2016	costo annuo al 19/12/2016
01/01/2008	10	11.607,34	-	5	4.436,90	-	-	5	7.170,44

decorrenza	unità che acquisiscono la nuova progressione	costo annuo al 01/01/2009	progressione 2010 già acquisita	unità con	costo da detrarre	unità dipendenti cessati alla data dell'Accordo	ccosto da detrarre	totale complessivo unità al 19/12/2016	costo annuo al 19/12/2016
01/01/2009	17	15.630,86	-	4	2.970,34	1	1.313,32	12	11.347,20

costo annuo complessivo progressioni 2008 (ivi comprese quelle con decorrenza 01/01/2009) alla data del 19/12/2016

18.517,64

decorrenza	unità che acquisiscono la nuova progressione	costo annuo al 01/01/2010	progressione 2010 già acquisita	unità con	costo da detrarre	unità dipendenti cessati alla data dell'Accordo	ccosto da detrarre	totale complessivo unità al 19/12/2016	costo annuo al 19/12/2016
01/01/2010	44	46.992,77	-	1	1.970,19	-	-	43	45.022,58

costo annuo complessivo progressioni 2010 alla data del 19/12/2016

45.022,58

Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie

Prot. n. 0010634 / P

Data 09/05/2017

Class 4-99

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	
tel + 39 040 3772010 fax + 39 040 3772381	finanze@regione.fvg.it finanze@certregione.fvg.it I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Alla presidenza della Regione
Direzione Generale
Servizio amministrazione personale regionale
Piazza Unità d'Italia, 1
34121 Trieste

Oggetto: Contrattazione collettiva integrativa 1998-2001 area non dirigenziale: accordo progressioni orizzontali sottoscritto a livello di preintesa in data 19 dicembre 2016.

Con riferimento alla nota della Presidenza della Regione, Direzione Generale, Servizio amministrazione personale regionale, prot. n. 0009624/P, di data 08/05/2017, con la quale è stato trasmesso alla scrivente Direzione, l'ipotesi di *Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: accordo progressioni (preintesa)*, **riferito alle annualità 2008 e 2010**, accompagnato dai prospetti contabili, per la compatibilità finanziaria, si attesta, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. 13 agosto 2002, n. 20, la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio della suddetta contrattazione.

Distinti saluti

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

F.to digitalmente

Responsabile dell'istruttoria: Manuela Babilie